



COMUNE DI MASSA FERMANA
Provincia di Fermo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Copia

N° 3 del 19-06-2020

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2020 - DETERMINAZIONE ALIQUOTE 2020

L'anno duemilaventi, addì diciannove del mese di giugno alle ore 19:45, nella Sala Consigliare del Palazzo Comunale, previo espletamento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, sotto la presidenza del Sindaco GILBERTO CARACENI si è riunito il Consiglio Comunale. in sessione Ordinaria di Prima convocazione.

Risultano presenti:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Qualifica</i>	<i>Presente Assente</i>
CARACENI GILBERTO	Sindaco	Presente
GIANCAMILI EROS	Vice Sindaco	Presente
FORTI MICHELE	Consigliere	Presente
TESEI LUCA	Consigliere	Presente
SERGOLINI MANUELE	Consigliere	Presente
SECCACINI GIADA	Consigliere	Presente
BELLABARBA VALENTINA	Consigliere	Presente
VALERI LUCREZIA	Consigliere	Presente
TARULLI GIAMPIERO	Consigliere	Presente
SORBATTI ATTILIO	Consigliere	Presente
TIBURZI MASSIMO	Consigliere	Presente

PRESENTI: 11

ASSENTI: 0

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Pasquale Ercoli

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Sig.ri:

ed invita quindi il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2020 - DETERMINAZIONE ALIQUOTE 2020

Il Sindaco procede ad una breve relazione introduttiva della nuova Imposta Municipale Propria, prevista dalla legge di bilancio 2020, che ha abolito l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della componente TARI, che viene confermata. Nel prosieguo dell'intervento, elenca le aliquote IMU previste per il 2020, specificando che con deliberazione di Giunta Comunale n. 28 in data 4 giugno 2020, è stato differito il termine di pagamento dell'acconto IMU 2020 al 30 settembre 2020, per l'emergenza epidemiologica covid-2019.

Il Sindaco apre la discussione e pone a votazione l'approvazione dell'atto.

Il Consigliere Giampiero Tarulli dichiara voto di astensione del gruppo di minoranza al provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014), con il quale è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), precisando che:

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", il quale ha abolito, con decorrenza 1° gennaio 2020, l'Imposta Comunale Unica, ad eccezione della componente TARI, introducendo la nuova IMU che comprende le componenti IMU e TASI precedenti, con l'obiettivo di semplificare l'insieme delle tasse sugli immobili, che fino allo scorso anno erano divise in due diversi tributi dalle regole pressoché identiche;

RILEVATO che la nuova disciplina in materia di IMU è contenuta nell'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge di bilancio 2020, di seguito denominata anche "legge", per i quali:

1. il presupposto dell'imposta rimane invariato rispetto al passato; l'articolo 1, comma 740, della legge n. 160/2019, prevede che il presupposto impositivo è il possesso di immobili. Il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9. In tema di aree edificabili, invece, ai sensi dell'articolo 1, comma 741, lettera a), per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale e, a decorrere dal 2020, si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente;

2. i soggetti passivi dell'imposta continuano ad essere i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi;

3. in riferimento all'abitazione principale di lusso è previsto che:

- *“L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento”* (comma 748);

- è confermata la detrazione di 200,00 euro, oltre che all'abitazione di lusso (fabbricati di categoria catastale A/1, A/8, A/9) anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (comma 749);

4. l'aliquota di base per i terreni agricoli, invece, è pari allo 0,76% e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06% o diminuirla fino all'azzeramento (comma 752);

5. per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, come disposto dal comma 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86%, di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06% o diminuirla fino al limite dello 0,76% (comma 753);

6. come disposto dai commi da 754 a 756, della legge: *“Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento”*, con l'effetto che alla soppressione della TASI, abbia fatto seguito l'aumento dell'aliquota di base dell'IMU, che dallo 0,76% è passata allo 0,86%.

In sostanza, l'aliquota di base è pari all'8,6 per mille, con facoltà per i Comuni di aumentarla fino al 10,6 per mille o di azzerarla del tutto;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 28.03.2019, con la quale sono state approvate le aliquote IMU a valere per l'anno 2019;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 28.03.2019, con la quale sono state determinate le aliquote TASI da applicare per l'anno 2019;

RITENUTO di determinare le aliquote IMU da applicare per l'anno 2020, nei seguenti valori, confermando le aliquote applicate per l'anno 2019:

- A- ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTIENZE: ALIQUOTA 5,50‰ (abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7);
- B- AREE FABBRICABILI: ALIQUOTA 9,35‰, precisando che ai sensi dell'articolo 1, comma 708, della legge n. 147 del 2013 a decorrere dall'anno 2014 l'IMU non è dovuta per i fabbricati rurali strumentali, così come definiti dall'articolo 9, comma 3 bis, del d.lgs. n. 557 del 1993) e terreni agricoli esenti;
- C- ALTRI FABBRICATI: ALIQUOTA 10,10‰ ;

RILEVATO che con l'applicazione delle nuove aliquote IMU, il carico impositivo resta nell'insieme invariato;

VISTA la deliberazione Giunta Comunale n. 28 in data 4 giugno 2020, resa esecutiva, ed il successivo parere del Revisore dei Conti (verbale del 09/06/2020), con la quale, in considerazione della grave crisi economica dovuta all'emergenza COVID-19, che ha determinato in molti contribuenti la difficoltà di adempiere al pagamento della prima rata dell'IMU entro i termini previsti dalla legge, è

stata approvata la proposta di differimento dei termini di pagamento dell'acconto IMU 2020 dal 16 giugno 2020 al **30 settembre 2020**, senza l'applicazione di sanzioni e interessi;

VISTO l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Finanziaria 2001), per il quale il termine per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi, per i servizi locali e per l'approvazione dei Regolamenti, è stabilito entro la data fissata per l'approvazione dei bilanci di previsione;

VISTO l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), per il quale: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

VISTO l'articolo 107, 2° comma, del decreto legge 17 marzo n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27, con il quale, nel quadro dell'emergenza epidemiologica Covid-19, i termini per la deliberazione dei bilanci di previsione da parte degli Enti locali per l'anno 2020 sono stati nuovamente differiti al **31 luglio 2020**;

VISTO l'articolo 42 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160: *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”*;

ACQUISITI i pareri favorevoli sulle regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione in esame, resi dal Responsabile Finanziario, a norma degli articoli 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

RITENUTO, per l'urgenza di provvedere, di dover far uso della facoltà assentita dall'articolo 134, comma 4, del T.U.E.L. n. 267/2000, rendendo la presente deliberazione immediatamente eseguibile;

CON 8 (otto) voti favorevoli e n. 3 (tre) astenuti (Consiglieri Tarulli, Sorbatti e Tiburzi), su 11 Consiglieri assegnati, 11 presenti e 8 votanti, resi per alzata di mano;

DELIBERA

1. DI APPROVARE le premesse alla narrativa, dichiarandole parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, e quale motivazione dell'atto ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. DI DETERMINARE ai sensi dell'articolo 1, comma 738 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le seguenti aliquote d'Imposta Municipale Propria (IMU), da applicare per l'anno 2020:
 - A- ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTIENZE: ALIQUOTA 5,50‰ (abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7);
 - B- AREE FABBRICABILI: ALIQUOTA 9,35‰, precisando che ai sensi dell'articolo 1, comma 708, della legge n. 147 del 2013 a decorrere dall'anno 2014 l'IMU non è dovuta per i fabbricati rurali strumentali, così come definiti dall'articolo 9, comma 3 bis, del d.lgs. n. 557 del 1993) e terreni agricoli esenti;
 - C- ALTRI FABBRICATI: ALIQUOTA 10,10‰ ;
3. DI DARE ATTO che con l'introduzione della nuova IMU è soppressa l'Imposta Unica Comunale (IUC), a decorrere dall'1 gennaio 2020, fatta eccezione della componente TARI, che è confermata.
4. DI CONFERMARE, anche per l'anno d'imposta 2020, la detrazione d'imposta di € 200,00 per l'abitazione principale e le pertinenze degli immobili classificati nelle Categorie catastali A1, A8 e A9.
5. DI DIFFERIRE, per le motivazioni in premessa, i termini di pagamento dell'acconto IMU 2020, avente scadenza il 16 giugno 2020, **al 30 settembre 2020**, senza l'applicazione di sanzioni e interessi.

6. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze -Dipartimento delle finanze, per via telematica, ai sensi dell'articolo 15bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, coordinato con la legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.

7. DI CONSIDERARE la presente deliberazione quale allegato al bilancio di esercizio 2020, secondo l'articolo 172, comma 1, lettera c), del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RILEVATA la necessità di dare attuazione immediata al presente provvedimento;

VISTO l'articolo 134, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per il quale: *“4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.»*;

CON 8 (otto) voti favorevoli e 3 (tre) astenuti (Consiglieri Tarulli, Sorbatti e Tiburzi), su 11 Consiglieri assegnati, 11 presenti e 8 votanti, resi nei modi di legge;

DELIBERA

DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto : IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2020 - DETERMINAZIONE
ALIQUOTE 2020

REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

COMUNE DI MASSA FERMANA , li 05-06-2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to GIUSEPPE DOTTI

REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere Favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

COMUNE DI MASSA FERMANA, li 05-06-2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to GIUSEPPE DOTTI

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to GILBERTO CARACENI

SEGRETARIO COMUNALE
F.to PASQUALE ERCOLI

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio sul sito web istituzionale del Comune il 24-06-2020 ed ivi rimarrà per 15 giorni

Massa Fermana, li 24-06-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Pasquale Ercoli

ESEGUIBILITÀ

-Ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Massa Fermana, li 19-06-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Pasquale Ercoli

È copia conforme all'originale.

Li, 24-06-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pasquale Ercoli